

U.O.C. "Procedure Acquisti e Contratti"
Tel: 0773/6553253
Tel: 0773/6553726

Allegato n. 4

CAPITOLATO TECNICO
FORNITURA DI RISME CARTA , AI SENSI DELL' ART 36, CO. 2, LETT B), COSI' COME MODIFICATO DALL'ART.1 CO.2 DELLA L.120/2020, MEDIANTE RDO SUL MEPA – INDIZIONE.

CIG 930796360E
CPV 30197642 - 8

ART. 1- Oggetto della fornitura

Fornitura di carta naturale in risme, per la durata di 16 mesi, occorrente all'Azienda USL Latina, Strutture Economali di Latina, Fondi nelle quantità di seguito indicate, con riserva di una quota del 50% della quantità complessiva all'acquisto di carta riciclata corrispondente al limite minimo prescritto dall'art. 3 del D. Ministro dell'Ambiente del 12 ottobre 2009, con caratteristiche tecniche conformi ai criteri ambientali minimi definiti dal D.M. Ambiente del 4 aprile 2013;

- n. 23.300 risme di carta naturale di cellulosa vergine A4;
- n. 270 risme di carta riciclata A4 ;
- n. 23.300 risme di carta naturale di cellulosa vergine A3 ;
- n. 270 risme di carta riciclata A3;

La carta fornita dovrà essere conforme alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per la qualità sia per le caratteristiche tecniche; dovrà, inoltre, essere garantita per un sicuro funzionamento per fotoriproduttori veloci, fotocopiatrici e stampanti laser o a getto di inchiostro, resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzabile in fronte-retro, esente da cloro e da trattamenti con essenze speciali oltreché uniforme con un buon taglio e priva di spolvero. In particolare, la carta dovrà rispettare gli standard minimi previsti dal Decreto del Ministro dell' Ambiente del 4 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013.

ART 2 Caratteristiche tecniche

La CARTA deve pervenire da cartiera certificata ISO 9001. Pertanto le singole aziende partecipanti dovranno produrre idonea documentazione da allegare alla documentazione amministrativa (busta A).

Tutta la carta fornita (per ciascuna delle tipologie di carta/ non riciclata e formati A4 e A3) dovrà essere:

- di colore BIANCO
- di grammatura pari ad 80 – 84 g/mq
- Le parole: "non riciclata", "vergine" e "naturale" sono considerate sinonimi.

Inoltre, la carta in risme offerta (per ciascuna delle tipologie *riciclata / non riciclata* e formati A4 e A3) dovrà corrispondere alle caratteristiche tecniche e ai parametri di seguito specificati, ovvero:

- rispondere al formato UNI DIN A3 e A4;

- essere prodotta da Cartiera/e certificata/e ISO 9001/2008;
- essere sottoposta a processi di sbiancamento della cellulosa effettuato **senza** l'utilizzo di biossido di cloro (carta Elemental Chlorine Free – ECF-);

Confezionamento

- essere confezionata in risme contenenti 500 fogli;
- essere confezionata in scatole da 5 risme (ovvero 2.500 fogli), di materiale riciclabile, in conformità al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- non sono ammesse consegne alternative salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'ufficio che ha emesso la Richiesta di fornitura. La fornitura dovrà corrispondere alle quantità e qualità richiesta;
- la consegna della carta riciclata è a richiesta
- dovrà essere imballata con materiale facilmente separabile dalla carta, al fine di agevolare l'attività di raccolta differenziata da parte delle Strutture della ASL di Latina;
- ogni confezione e imballo deve presentare all'esterno un'etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:
 - esatta denominazione e descrizione del prodotto
 - nome ed indirizzo del produttore/fornitore

Nel dettaglio la carta in risme **RICICLATA** deve essere fabbricata con almeno il **70%** di fibre riciclate e la restante parte (massimo 25%) con cellulosa originata da fibre vergini provenienti da boschi a gestione ambientale sostenibile.

La carta in risme riciclata deve inoltre rispondere ai seguenti requisiti **minimi**:

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO	METODOLOGIA DI PROVA (certificazioni da produrre in caso di aggiudicazione)
Grammatura	76 gr/mq	84 gr/mq	UNI EN ISO 536/ ISO 536
Spessore	98 Micron	112 Micron	UNI EN 20534/ISO 534
Grado di bianco	Maggiore o uguale 65%		UNI 7623/ISO 2470
Percentuale di carta riciclata	Maggiore o uguale 70%		UNI 7624/ISO 2471

Le caratteristiche tecniche sopra riportate devono essere provate dal Concorrente mediante presentazione delle schede tecniche delle tipologie di carta offerta firmate dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentate della Cartiera/e produttrice. La mancanza di una delle caratteristiche minime sopra descritte determina l'esclusione dall'offerta di gara.

Le risme di carta **NON RICICLATA** (naturale/vergine) A4 A3 deve essere fabbricata con cellulosa 100%, originata da fibre vergini provenienti da boschi a gestione ambientale sostenibile (come da Commissione del 19 luglio 1999 numero 1999/554/CE, modificata dalla decisione della Commissione del 4 settembre 2002 numero 2002/741/CE), pertanto il Concorrente deve produrre una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del legale rappresentate della Cartiera/e produttrice, attestante la provenienza delle materie prime impiegate e le fonti di approvvigionamento.

La carta in risme naturale deve inoltre rispondere ai seguenti requisiti **minimi**:

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO	METODOLOGIA DI PROVA (certificazioni da produrre in caso di aggiudicazione)
Grammatura	76 gr/mq	84 gr/mq	UNI EN ISO 536/ ISO 536
Spessore	98 Micron	112 Micron	UNI EN 20534/ISO 534
Grado di bianco	Maggiore o uguale 85 %		UNI 7623/ISO 2470
Opacità	Maggiore o uguale 85 %		UNI 7624/ISO 2471

Il concorrente che in fase di aggiudicazione provvisoria risulta aver formulato migliore offerta, deve, prima dell'aggiudicazione definitiva, pena esclusione, dimostrare il metodo di sbiancamento impiegato per la produzione della carta oggetto di fornitura; si presume conformità se il prodotto dimostra il possesso delle altre eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Version 3.0) Der Blauer Engel (RAL UZ – 14) o l'Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741) o certificazione equivalente ovvero altro mezzo di prova appropriato ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il rispetto del requisito relativo alle fibre riciclate va comprovato attraverso una documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (classificazione UNI-EN 643).

Si presume la conformità se il prodotto dimostra il possesso di una eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle specifiche Der Blauer Engel (RAL UZ-14). Il possesso delle altre eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Version 3.0) o l'Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741) o certificazione equivalente ovvero altro mezzo di prova appropriato ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora si specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate, è accettato come mezzo di prova.

La pasta per carta deve essere, a pena d'esclusione, ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free). Il concorrente deve comprovare il suddetto requisito con una documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso ECF) o di cloro (nel caso di TCF).

Il concorrente che in fase di aggiudicazione provvisoria risulta aver formulato migliore offerta, prima dell'aggiudicazione definitiva, pena esclusione, deve comprovare il suddetto requisito con una documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso ECF) o di cloro (nel caso di TCF).

ART. 3 Ordinazione, consegna

L'ordinazione verrà effettuata attraverso apposito ordine NSO.

L'evasione dell'ordine dovrà essere completa ed avvenire tempestivamente entro 7 giorni dal ricevimento dell'ordine. Gli ordini urgenti dovranno essere evasi entro 3 giorni.

Le spese di imballo e di trasporto si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti.

La merce ordinata dovrà essere trasportata e consegnata "al piano", a rischio e spesa della ditta assegnataria (imballo e trasporto compresi), in orari 9-13,30 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato) presso le sedi Economali richiedenti. I nostri magazzini Economali sono ubicati al piano terra nelle seguenti sedi:

Magazzino Economale Nord – Via Michelangelo Bounarroti s.n.c –Latina

Magazzino Economale Centro/Sud – Via S. Magno s.n.c – Fondi (LT)

All'atto della consegna i prodotti dovranno essere integri e pienamente conformi con quanto previsto nel presente Capitolato e a quanto richiesto nell'ordinativo di fornitura; ciò dovrà risultare dal documento di trasporto DDT che verrà fatto controfirmare dagli addetti alla ricezione della merce, preventivamente individuati ed incaricati da questa ASL. Al personale addetto alla ricezione della merce dovrà essere rilasciata copia del DDT.

La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nella richiesta di fornitura. La sede ricevente si riserva di accertare la quantità e

la qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

ART. 4 Modalità di fatturazione e di pagamento

La fattura non potrà essere emessa prima della fornitura.

La fattura dovrà essere emessa alla Stazione Appaltante, in formato elettronico, come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017 avente ad oggetto: "Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118".

Il Fornitore accetta integralmente il contenuto del Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015 modificato dal DCA 32 del 30 Gennaio 2017); in particolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell'art.3 comma 1 e si impegna a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il modello di dichiarazione unilaterale di cui al DCA n. U00006 del 02.01.2018 che la Regione Lazio ha disposto per l'obbligo di monitoraggio da parte delle AA.SS.LL. delle adesioni alla Disciplina Uniforme approvando il relativo modello "Accettazione Unilaterale" disponibile sul Sistema Pagamenti della Regione Lazio, che provvederà a scaricare e reinserire sullo stesso, per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina Uniforme del citato DCA.

La Ditta è tenuta ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti.

In ogni caso, in assenza di tale indicazione la ASL di Latina è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente alla ditta appaltatrice. La ditta è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 5 Cessione del Credito

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le modalità previste nel Regolamento di cui al richiamato Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00308 del 03/07/2015 e s.m.i.

ART.6 Resi merce non conforme

I prodotti consegnati nel corso della vigenza del contratto, devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara nelle quantità indicate. In caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza formato, tipologia prodotti consegnati con quelli richiesti, ovvero presenza di vizi e difetti) e/o difformità in eccesso o in difetto (quantità superiore / inferiore a quanto richiesto) anche se accertate in seguito alla sottoscrizione del documento di trasporto, l'Asl invierà al fornitore una contestazione via pec.

Il fornitore dovrà provvedere entro **3 giorni** lavorativi alla sostituzione (in caso di difformità qualitative) all'integrazione / ritiro della merce (in caso di difformità quantitative), senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione da parte del fornitore sarà considerata "mancata consegna". La merce non accettata, resta a disposizione del fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico

del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni potrà essere inviata al fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

ART.7 Penalita'

- 1 Per ogni giorno solare di ritardo nelle singole consegne (anche se parziali), non imputabile all'Ente appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'Ente committente potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 5% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo,
- 2 fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Detta penale verrà applicata anche per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti e per la consegna dei report;
- 3 Nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, l'Azienda Sanitaria sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un Ordinativo di Fornitura la penale, nella percentuale indicata nel precedente comma 1) sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire.
- 4 In caso di consegna di prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato, unitamente alla richiesta di sostituzione, verrà applicata una penale pari al 20% del valore della merce non rispondente. Verrà altresì applicata una penale pari a €. 50,00, per ogni giorno di ritardo nella sostituzione dei prodotti ritenuti difformi, oltre il 5° giorno previsto per il ritiro.
- 5 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ad insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 6 L'Ente committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 7 La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penali
- 8 Resta fermo il diritto per la ASL Latina, di acquistare presso altre Ditte i prodotti di che trattasi a danno del fornitore inadempiente. In tal caso, sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere e danno comunque derivanti alla Azienda Sanitaria Locale resterà a carico della ditta inadempiente qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, vengano applicate tre penalità nell'ambito di un singolo anno e sia stata riscontrata un'ulteriore inadempienza, l'Ente appaltante potrà risolvere unilateralmente il contratto.

ART.8 Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto all'articolo 108 del D.lgs 50/2016 s.m.i. nonché quanto disposto ex art. 1453 del Codice civile in materia di risolubilità del contratto, avente valenza di norma imperativa a carattere cogente, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, senza che l'Impresa possa avanzare diritto alcuno, tranne quanto legittimamente dovuto per le prestazioni eventualmente rese, nei seguenti casi di risoluzione espressa:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; nei casi previsti dall'art. 15, comma 13, lett. b) del d.l. n. 95 del 06.07.2012 convertito in l. n. 135/2012, ove l'Impresa non conceda la rinegoziazione dei prezzi

entro 30 giorni dalla trasmissione delle proposte avanzate dall'Ente appaltante che abbia riscontrato differenze superiori al 20% rispetto ai prezzi di riferimento regionali;

b) in caso di comprovata violazione degli obblighi e condizioni contrattuali per cause dovute al dolo e/o colpa grave dell'esecutore; nel caso in cui non vengano osservate le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. concernente la disciplina sul monitoraggio dei flussi finanziari,

c) nei casi di violazione delle norme in materia di subappalto e/o cessione di crediti ex artt. 105 e 106 del Codice dei contratti;

d) qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto previsti dal Bando di gara, dal disciplinare e dal presente capitolato speciale;

e) nei casi di cui all'articolo delle Penalità c. 7 ultimo cpv del presente capitolato;

f) per l'accertata inosservanza delle norme di legge riguardanti l'esecuzione del contratto;

g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti, ovvero in caso di motivato esito negativo delle verifiche e dei controlli effettuati;

h) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

i) per un diverso assetto organizzativo della ASL di Latina che faccia venir meno la necessità della fornitura;

j) per sopraggiunti motivi di pubblico interesse legati alla natura pubblica dell'Amministrazione committente e meglio specificate nel provvedimento di risoluzione;

k) qualora disposizioni legislative, regolamenti non dipendenti dalla volontà dell'Ente non consentano la prosecuzione totale o parziale dell'appalto;

l) qualora nei confronti del fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

m) qualora nei confronti del fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del richiamato D.Lgs. n. 50/2016

n) qualora intervenga nelle more della validità del contratto e/o della sua eventuale proroga disposta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 106, comma 1 del richiamato Codice, un qualsiasi provvedimento di natura gerarchica che imponga la cessazione del rapporto negoziale;

o) violazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario delle disposizioni dettate dal successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale, con riferimento all'obbligo di osservanza delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2;

p) in presenza di una o più previsioni normative a carattere cogente non espressamente richiamate ivi incluse quelle riconducibili alla tutela dell'interesse pubblico e all'autotutela amministrativa.

Ove l'Ente ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestarle per iscritto al fornitore, fissando un termine non superiore a 5 giorni naturali e consecutivi per le controindicazioni. Decorso inutilmente tale termine l'Ente adotterà le determinazioni ritenute più opportune. La risoluzione del contratto verrà disposta con atto deliberativo del Direttore Generale.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Ente committente di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell'Impresa inadempiente.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti vantati dall'Impresa.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART.9 Report

Il fornitore si impegna ad inviare al Direttore dell'Esecuzione contratto, con scadenza semestrale, pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di contratto, un report suddiviso per magazzini richiedenti contenente almeno le seguenti informazioni:

- quantità di risme consegnate (distinti per tipologia)
- prezzi applicati

ART.10 DUVRI

L'attività **non** comporta rischi di interferenze trattandosi di mera fornitura (art.26 comma 5 del D.Lgs.81/208 e s.m.i.e Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3/2008)

ART.11 Convenzione CONSIP

Ai sensi della Legge di stabilità del 28 dicembre 2015, n.208 (art1 commi 494-495) qualora in corso di esecuzione del presente appalto, venisse stipulata apposita Convenzione Consip S.p.A., riguardante l'approvvigionamento di carta formato A3 e A4, a condizioni più vantaggiose, per questa ASL, quest'ultima avrà la facoltà di recedere anche parzialmente dal contratto con preavviso non inferiore a 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 1341 del c.c. la sottoscritta Società dichiara di approvare espressamente in ogni parte tutte le norme contenute nel presente Capitolato Generale.

LA DITTA
